



**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona dei magistrati

dott.	Guido Santoro	Presidente
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.
dott.	Francesco Petrucco Toffolo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa di II° grado n. 603/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 24.3.2023, vertente

**TRA**

**FINO 1 SECURITISATION S.r.l.**, società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, Viale Brenta, 18/B, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09966380967, e per essa, quale sua mandataria, doValue S.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank S.p.a.), in persona del dott. Giampietro Rossi, con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, n. di codice fiscale e di registrazione al Registro delle Imprese di Verona: 00390840239, partita iva 02659940239, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Roma, via Luigi Lilio n. 95,

appellante/convenuta opposta in primo grado

**E**

**POSER ORNELIA**, codice fiscale PSRRNL51M54C848L, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Da Re e Mirco De Zotti, elettivamente domiciliata presso i difensori, in San Fior (TV), Loc. Castello Roganzuolo, Via Ferrovia n. 26/A,

appellata/attrice in opposizione in primo grado

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1751/2022, pubblicata il 27.9.2022, emessa a definizione del procedimento n. 2447/2019 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 213/2019, emesso dal Tribunale di Treviso il 16.1.2019 su ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto da Fino 1 Securitisation S.r.l. in data 8.1.2019 nei confronti di Poser Ornelia per la somma di €



583.597 quale garante delle obbligazioni assunte dalla ditta individuale Impresa Edile geom. Vito Tonon verso Unicredit S.p.a. con riferimento ai rapporti di conto corrente e finanziamento n. 7060902665/1, poi n. 02931573, ed infine, n. 5069063, nonché n. 70.60.902667, poi n. 02932572, n. 70.60.902669/3 e n. 62244506.

§

i) Dato atto che con sentenza non definitiva pronunciata a seguito della camera di consiglio dell'8.2.2025 sono state definite le questioni sollevate dall'appellante con i motivi sub 2. (2a., 2b., 2c.) e sub 6., mentre con riguardo alla questione sollevata con il motivo sub 5. è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della esposta questione di diritto, e segnatamente: *"Dica la S.C. di Cassazione se una clausola come quella in esame (nella specie inserita nell'art. 7 delle fidejussioni di riferimento), contenente la previsione che "il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente al creditore, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio", costituisca o meno clausola inefficace ai sensi degli artt. 1469, co. 1 e co. 3, n. 18, seconda ipotesi, c.c., ovvero nulla ai sensi degli artt. 33, co. 1 e co. 2, lett. t), e 36, co. 1, del Codice del Consumo, determinando a carico del debitore-consumatore (quale risulta l'opponente-appellata) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ovvero comunque limitando la facoltà del medesimo di opporre al creditore l'eccezione ex art. 1957 c.c.";*

ii) ritenuto che la questione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 363 bis c.p.c.:

1) è necessaria alla definizione del giudizio, atteso che nel caso in cui la clausola dovesse ritenersi valida ed efficace a prescindere dalla qualificazione della garante debitrice come consumatore, il debito di cui la stessa è stata richiesta di pagamento dalla finanziaria ricorrente andrebbe considerato esigibile e ne andrebbe pertanto scrutinata l'esistenza e la consistenza, avendo l'opponente-appellata riproposto in questo giudizio di secondo grado le doglianze già sollevate con l'atto di opposizione e rimaste assorbite;

2) non consta essere stata ancora esaminata e risolta ex professo dalla Corte di Cassazione;

3) presenta gravi difficoltà interpretative, come reso evidente dallo sviluppo delle argomentazioni sintetizzate nella richiamata sentenza non definitiva a favore e contro la valutazione della clausola come inefficace/nulla ai sensi della disciplina consumeristica, che qui si riportano per esteso:



“(omissis) in senso favorevole alla valutazione come inefficace (ex art. 1469 quinquies, co. 3, c.c.), ovvero nulla (ex art. 36 D.lgs. n. 206/2005), della richiamata clausola sub art. 7) depone il rilievo che la pattuizione, nella parte in cui si fa riferimento alla “semplice richiesta scritta”, è interpretabile come espressiva della volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., l’iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l’estinzione della garanzia. Tale parziale deroga della disciplina dettata dall’art. 1957 c.c. è compatibile anche con un negozio non qualificabile come contratto autonomo di garanzia. Le parti, infatti, possono modulare il contenuto della fideiussione accentuando o attenuando il vincolo di accessorietà nei riguardi dell’obbligazione garantita mediante l’inserimento di clausole come quella indicata. L’interpretazione proposta dall’appellante è coerente con il testo dell’accordo, non potendosi considerare “a semplice richiesta scritta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (Cass. n. 31509/2021; n. 5598/2020; n. 22346/2017). L’effetto che la previsione relativa all’obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta” produce con riguardo al dovere di diligenza del creditore nell’esecuzione del contratto si riverbera anche sull’applicazione dell’art. 1957 c.c., il quale torna ad essere applicabile una volta rilevata l’invalidità della pattuizione che escluderebbe l’operatività della norma suddetta. La clausola in esame è, cioè, parte della deroga contrattualmente prevista rispetto alla previsione di cui all’art. 1957 c.c., nel senso che, laddove non operi la più generale ed espressa deroga dell’art. 1957 c.c. stabilita dalle parti, la decadenza del creditore sarebbe comunque evitata per mezzo di una richiesta di pagamento stragiudiziale avanzata prima del decorso del termine decadenziale. In tal senso può affermarsi che la statuizione del giudice del primo grado con la quale è stata dichiarata nulla per vessatorietà la deroga pattizia della decadenza di cui all’art. 1957 c.c., in quanto inserita in un contratto concluso tra professionista e consumatore senza specifica trattativa, comprenda anche tale clausola, siccome derogativa della disciplina legale della fideiussione e producente l’effetto di limitare la facoltà del fideiussore di opporre al creditore un’eccezione che, senza tale deroga convenzionale, gli spetterebbe. Ove quindi, come nel presente caso, il fideiussore sia un consumatore che contrae con un professionista, una simile pattuizione può dirsi valida solo se inserita a seguito di una specifica trattativa sul punto e pertanto risulta nulla per le stesse ragioni già esposte con riguardo al motivo sub 2.c trattato nel superiore punto 11 (in questi termini, cfr. Corte d’Appello Venezia, sentenza n. 736 del 30.3.2023).



Per contro, in senso contrario, e quindi nel senso della "non vessatorietà" della clausola in esame con riferimento alla disciplina consumeristica, può ugualmente sostenersi che la clausola in esame non può considerarsi realmente vessatoria ai sensi dei richiamati artt. 1469 bis, co. 1, c.c. e 33, co. 1, Cod. Cons., perché, a ben vedere, non determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, né la sua natura abusiva può essere desunta dalla previsione di cui all'art. 1469 bis, co. 3, n. 18, c.c. e 33, co. co. 2, lettera t), Cod. Cons., i quali dispongono che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Se è pur vero che una "limitazione della facoltà di opporre eccezioni" può atteggiarsi in forme diverse, essendo astrattamente configurabile non solo quando il contratto contiene la rinuncia preventiva del consumatore al potere di proporre un'eccezione riconosciutagli dalla legge o subordina a una o più condizioni volontarie o all'esecuzione di una prestazione (solve et repete) il potere del consumatore di sollevare un'eccezione che, a termini di legge, può essere esercitata senza sottostare a quelle condizioni, ma anche quando il contratto regola il contenuto del rapporto tra professionista e consumatore in modo differente da quello previsto dalla legge ed esclude, per incompatibilità, una o più eccezioni che astrattamente il consumatore avrebbe facoltà di proporre – ipotesi quest'ultima alla quale appare riconducibile la clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta" – tuttavia, poiché il criterio generale sulla base del quale va esercitato il controllo sulla abusività delle clausole è quello rappresentato dal significativo squilibrio in danno del consumatore, è sulla scorta di tale criterio che va interpretato il contenuto delle venti clausole soggette a una presunzione relativa di vessatorietà di cui ai più volte richiamati artt. 1469 bis, co. 3, n. 18, c.c. e 33, comma 2, lettera t), C.C., che sanzionano la limitazione della facoltà di opporre eccezioni. Se così è, deve ritenersi che quando la legge consente al creditore di agire direttamente contro il fideiussore, la clausola che gli permette di rivolgere le proprie istanze nei suoi confronti "a semplice richiesta scritta" per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., non abbia natura vessatoria, giacché non determina alcun aggravio della sua posizione contrattuale, in quanto non esime il creditore, che intenda invece agire contro il debitore principale, dall'onere di attivarsi giudizialmente contro quest'ultimo, a pena di decadenza, entro il termine semestrale, e non si pone in contrasto con l'interesse protetto da tale norma, come in precedenza spiegato (cfr. in questi termini, Corte d'Appello Venezia, sentenza n. 1726 del 3.10.2024).



Sempre nel senso che la clausola di pagamento immediato a prima richiesta scritta, intesa quale deroga pattizia all'onere di attivazione formale, non possa ritenersi effettivamente in contrasto con la disciplina consumeristica, non ricorrendo un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti, né a ben vedere una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame, depone ulteriormente la ricostruzione della "ratio" della previsione e della sua evoluzione interpretativa. Come si è detto, la funzione dell'art. 1957 c.c. è di proteggere il patrimonio del garante, che altrimenti si troverebbe esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore e quindi all'incertezza in ordine al destino della propria obbligazione. La norma quindi impone al creditore di attivarsi entro un contenuto intervallo temporale (sei mesi) nei confronti del debitore: per effetto dell'iniziativa tempestiva il creditore avrà più possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, che avrà meno tempo ed occasioni per disperderlo, con la conseguenza che sarà meno frequente la necessità di rivolgersi in seconda battuta al garante; se invece il creditore non trovi soddisfazione dal debitore, potrà attivarsi nei confronti del garante, dopodiché quest'ultimo potrà rivalersi sul debitore principale, ma se la soddisfazione dovesse rivelarsi impossibile ciò non sarà imputabile al ritardo del creditore, ma dipenderà dall'incapienza del debitore sostanzialmente coeva alla scadenza dell'obbligazione. In considerazione della ratio della norma la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che l'iniziativa del creditore per evitare la decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. dev'essere giudiziale e non meramente stragiudiziale (Cass. n. 7345/1995, Cass. n. 19300/2005): se detta iniziativa è funzionale ad offrire una certezza al garante in ordine alla sua obbligazione, allora l'iniziativa del creditore deve essere "concreta" per sfociare nella sua soddisfazione (con conseguente liberazione del garante) o insoddisfazione totale o parziale (con conseguente chiara esposizione del patrimonio del garante). Deve trarsi a questo punto una prima conclusione: lo squilibrio tra consumatore garante e professionista garantito ricorre ogniqualvolta l'accordo negoziale di modifica all'art. 1957 c.c. aggravi l'esposizione del garante al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale per l'inerzia del creditore principale. Per altro verso, va notato che la norma è stata interpretata nel senso che la decadenza in ogni ipotesi di fideiussione solidale e priva del "beneficium excussionis" non ricorre in caso di attivazione infrasemestrale del creditore nei confronti del garante e non del debitore principale (ancora Cass. n. 7345/1995, Cass. n. 19300/2005): il garante in questo caso, se paga, può rivalersi sul debitore e, vista l'iniziativa tempestiva del



creditore, se il patrimonio del debitore sia incapiente ciò non può essere imputato all'inerzia del creditore garantito. Vi è peraltro da osservare che l'interpretazione per cui anche nei confronti del garante l'iniziativa debba essere giudiziale a pena di decadenza è il frutto della trasposizione sul garante dell'interpretazione di una norma dettata per la diversa figura del debitore principale. Ma, se la ratio della norma è quella ricostruita sopra, il fatto che l'iniziativa nei confronti del garante (si badi bene, nei confronti del garante e non del debitore principale) sia assunta convenzionalmente in via stragiudiziale invece che giudiziale non ha nulla a che vedere col fatto che il garante sia esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore, che è la ratio sottesa all'art. 1957 c.c.; ovvero, la decadenza in discussione non va interpretata come un ostacolo al percorso di soddisfazione del creditore nei confronti del garante, ma è giustificata solo in ragione del pregiudizio che il garante patisca per l'inerzia del creditore. Ebbene, l'intimazione stragiudiziale esclude di per sé qualsiasi incertezza in capo al garante in ordine al destino della sua obbligazione: egli già sa di essere chiamato a pagare per il debitore principale e coglie, pertanto, appieno l'esposizione del suo patrimonio, sicché, deve concludersi nel senso che la pattuizione che deroga all'onere del creditore di attivazione giudiziale nei confronti del garante non aggrava l'esposizione del patrimonio di quest'ultimo. Ne consegue che detta clausola non incorre nel divieto di ostacolare le eccezioni del consumatore ai sensi degli artt. 1469, co. 3, n. 18, c.c., 33, co. 2, lettera t), Cod. Cons.: l'art. 1957 c.c., infatti, non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore che determini un'incertezza al destino della sua obbligazione e detta incertezza è (ovviamente) neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale. Né, del pari, ricorre un significativo squilibrio tra le posizioni rilevante ai sensi degli artt. 1469 bis, co. 1, c.c./art. 33, co. 1, cod. consumo. Tale interpretazione, del resto, consente al debitore di evitare la situazione di incertezza sulla sorte della sua obbligazione senza essere necessariamente coinvolto in un procedimento giudiziario. Una contraria interpretazione comporterebbe, invece, un aggravio maggiore per il debitore, poiché imporrebbe al creditore di attivarsi giudizialmente entro un ristretto termine per evitare la decadenza (ad es. richiedendo un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore ed iscrivendo di conseguenza dei gravami), senza lasciare al fideiussore il tempo necessario per tentare una composizione stragiudiziale della controversia evitando i costi per la costituzione in giudizio o per scegliere altre soluzioni, come



procedere al pagamento agendo poi in regresso nei confronti del debitore principale o chiedere al debitore principale di essere liberato o garantito ex art. 1953 c.c., o sollevare le eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia o principale nei confronti del creditore (in questi termini, cfr. Trib. Padova, sentenza n. 2018 del 31.12.2024);

all'evidenza suscettibile di porsi in numerosi altri giudizi, e segnatamente in tutti quelli in cui è presente una fideiussione a prima richiesta (sostanzialmente – il dato può ritenersi notorio – tutte quelle predisposte da istituti di credito e finanziarie) e il garante debba qualificarsi come consumatore”;

4) è all'evidenza suscettibile di porsi in numerosi altri giudizi, e segnatamente in tutti quelli in cui è presente una fideiussione a prima richiesta (sostanzialmente – il dato può ritenersi notorio – tutte quelle predisposte da istituti di credito e finanziarie) e il garante debba qualificarsi come “consumatore”;

iii) ritenuto il rinvio pregiudiziale nella fattispecie ammissibile, essendo stato il presente giudizio introdotto con atto d'appello notificato il 24.3.2023 e risultando quindi il giudizio di merito pendente alla data di riferimento del 1° gennaio 2023 (rif. art. 35 D.L.gs n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), della L. 29.12.2022, n. 197);

iv) dato atto che le parti costituite sono state sentite (v. note depositate nel fascicolo telematico rispettivamente il 20 e il 22 ottobre 2025);

v) richiamata integralmente per l'esposizione in fatto e in diritto della vertenza oggetto di causa la richiamata sentenza non definitiva, che viene allegata alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 363 bis c.p.c.,

a) dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della esposta questione di diritto: *“Dica la S.C. di Cassazione se una clausola come quella in esame (nella specie inserita nell'art. 7 delle fideiussioni di riferimento), contenente la previsione che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente al creditore, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, costituisca o meno clausola inefficace ai sensi degli artt. 1469, co. 1 e co. 3, n. 18, seconda ipotesi, c.c., ovvero nulla ai sensi degli artt. 33, co. 1 e co. 2, lett. t), e 36, co. 1, del Codice del Consumo, determinando a carico del debitore-consumatore (quale risulta l'opponente-appellata) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ovvero comunque limitando la facoltà del medesimo di opporre al creditore l'eccezione ex art. 1957 c.c.”;*



- b) dispone la sospensione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 363 bis, comma 2, seconda parte, c.p.c.;
- c) manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza e degli atti di causa alla Suprema Corte di Cassazione in Roma;
- d) manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Venezia, il 23 ottobre 2025

Il Presidente  
dott. Guido Santoro

